# PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI N

## FASCICOLO DEL PUBBLICO MINISTERO

Si dispone riunione n. 17339/17340/17341/17343/17344/91 R

N. 17342/R 19 91 - N. R. Mod. 21
ISCRITTO IL 10/12/91

Sez. 1083/91 F
N. /
N. Sez. det.

Al Dr. Fonzio
Napoli,
IL PROCURATORE DELLA

SCADENZA - Art. 405 c.p.p.
1ª PROROGA
2ª PROROGA

PRESCRIZIONE
a)
b)
c)

N.
Dr.

### INDAGINI PRELIMINARI
### FATTO, QUALIFICAZIONE GIURIDICA

TRIBUNALE NAPOLI
SEZ. 2
FL.

N. 2259 R.

UDIEN
GIP

UDIENZA PRE

DIBATTIM

Scadenza misu

### PERSONE SOTTOPOSTE ALLE INDAGINI

MARADONA Diego Armando iscritta il ..... Posizione .....

### PERSONA OFFESA, DENUNCIANTE, QUERELANTE

1° UFFICIO DISTRETTUALE DELLE IMPOSTE DIRETTE
N A P O L I - REPARTO 7°

Napoli 27.11.1991

Al PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
di N A P O L I

Oggetto: Comunicazione a carico del Sig. Maradona Diego Armando

L'anno 1991 il giorno 27 del mese di novembre, il sottoscritto Funzionario Calvetti dr. Bruno, Direttore 2ª classe redige la presente comunicazione da inviare alla Procura della Repubblica (e, p.c. All'Intendenza di Finanza di Napoli ed all'Ispettorato Com/le II.DD. di Napoli) ritenendo violate le disposizioni contenute nella legge 516/82 (meglio specificate in prosieguo) dal contribuente indicato in oggetto.

Sulla base della seguente fonte d'innesco:

- verbale della Guardia di Finanza 2° nucleo II.DD. di Napoli lo scrivente ha esaminato la dichiarazione anno 89 presentata in data — per l'attività di calciatore professionista dipendente della S.S.Calcio Napoli

determinando il reddito di lavoro dipendente di £. 3.514.294.000 contro quello dichiarato di £. 190.578.000

Considerato che tale importo è superiore a 25/50 milioni, il fatto descritto integra, a parere dello scrivente, l'ipotesi contravvenzionale prevista dall'art. 1 comma 2° n. 3

IL FUNZIONARIO
IL CAPO REPARTO VII
RECCHIUTE
(Dott. Bruno Calvetti)

UFFICIO DISTRETTUALE DELLE IMPOSTE DIRETTE
NAPOLI - REPARTO 7°

Napoli 27.11.1991

Al PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
di NAPOLI

15

Oggetto: Comunicazione a carico del Sig. Maradona Diego Armando

L'anno 1991 il giorno 27 del mese di novembre, il sottoscritto funzionario Calvetti dr. Bruno, Direttore 2ª classe redige la presente comunicazione da inviare alla Procura della Repubblica (e, p.c. all'Intendenza di Finanza di Napoli ed all'Ispettorato Com/le II.DD. di Napoli) ritenendo violate le disposizioni contenute nella legge 516/82 (meglio specificate in prosieguo) dal contribuente indicato in oggetto.

Sulla base della seguente fonte d'innesco:

verbale della Guardia di Finanza 2° ufficio II DD di Napoli lo scrivente ha esaminato la dichiarazione anno 86 presentata in data per l'attività di calciatore professionista dipendente della S.S.Calcio Napoli determinando il reddito di lavoro dipendente di £. 1.188.271.000 contro quello dichiarato di £. 483.870.000.

Considerato che tale importo è superiore a 25/50 milioni, il fatto descritto integra, a parere dello scrivente, l'ipotesi contravvenzionale prevista dall'art. 1 comma 2° n. 3

IL FUNZIONARIO
IL CAPO REPARTO VII
REGGENTE
(Dott. Bruno Calvetti)

UFFICIO DISTRETTUALE DELLE IMPOSTE DIRETTE
N A P O L I - REPARTO 7°

Napoli 27.11.1991

Al PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
di N A P O L I

Oggetto: Comunicazione a carico del Sig. Maradona Diego Armando

L'anno 1991 il giorno 27 del mese di novembre, il sottoscritto Funzionario Calvetti dr. Bruno, Direttore 2ª classe redige la presente comunicazione da inviare alla Procura della Repubblica (e, p.c. all'Intendenza di Finanza di Napoli ed all'Ispettorato Com/le II.DD. di Napoli) ritenendo violate le disposizioni contenute nella legge 516/82 (meglio specificate in prosieguo) dal contribuente indicato in oggetto.

Sulla base della seguente fonte d'innesco:

- verbale della Guardia di Finanza c/o 2° uffico II DD di Napoli

lo scrivente ha esaminato la dichiarazione anno 81 presentata in data — . . per l'attività di calciatore professionista dipendente della S.S.Calcio Napoli

determinando il reddito di lavoro dipendente di £. 3.274.766.000 contro quello dichiarato di £. 642.285.000

Considerato che tale importo è superiore a 25/50 milioni, il fatto descritto integra, a parere dello scrivente, l'ipotesi contravvenzionale prevista dall'art. 1 comma 2°, n. 3

IL FUNZIONARIO
(Dott. Bruno Calvetti)

UFFICIO DISTRETTUALE DELLE IMPOSTE DIRETTE
N A P O L I - REPARTO 7°

2

Napoli, 27.11.1992

Al PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
di N A P O L I

Oggetto: Comunicazione a carico del Sig. Maradona Diego Armando

L'anno 1992 il giorno 27 del mese di novembre, il sottoscritto funzionario Calvetti dr. Bruno, Direttore 2° elaborazione, redige la presente comunicazione da inviare alla Procura della Repubblica (e, p.c. All'Intendenza di Finanza di Napoli ed all'Ispettorato Com/le I.V.A. di Napoli) ritenendo violate le disposizioni contenute nella legge 516/82 (meglio specificate in prosieguo) dal contribuente indicato in oggetto.

Sulla base della seguente fonte d'innesco:

verbale della Guardia di Finanza e Polizia II DD. di Napoli

lo scrivente ha esaminato la dichiarazione anno 85 presentata in data — per l'attività di calciatore professionista dipendente della S.S.C. Calcio Napoli

determinando il reddito di lavoro dipendente di £. 4.683.693

contro quello dichiarato di £. 816.538.000

Considerato che tale importo è superiore a 25/50 milioni, il fatto descritto integra, a parere dello scrivente, l'ipotesi contravvenzionale prevista dall'art. 1 comma 2° n. 3

IL FUNZIONARIO
IL CAPO REPARTO VII
RESPONSABILE
(Dott. Bruno Calvetti)

UFFICIO DISTRETTUALE DELLE IMPOSTE DIRETTE
NAPOLI - REPARTO 7°

Napoli 27.11.1991

AL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
di N A P O L I

31

Oggetto: Comunicazione a carico del Sig. Maradona Diego Armando

L'anno 1991 il giorno 27 del mese di novembre, il sottoscritto funzionario Calvetti dr. Bruno, Direttore 2ª classe redige la presente comunicazione da inviare alla Procura della Repubblica (o, p.c. All'Intendenza di Finanza di Napoli ed all'Ispettorato Com/le II.DD. di Napoli) ritenendo violate le disposizioni contenute nella legge 516/82 (meglio specificate in prosieguo) dal contribuente indicato in oggetto.

Sulla base della seguente fonte d'innesco:

- verbale della Guardia di Finanza n° 2° uffico II.DD. di Napoli [redacted]

Lo scrivente ha esaminato la dichiarazione anno 88 presentata in data per l'attività di calciatore professionista dipendente della S.S.C. Calcio Napoli determinando il reddito di lavoro dipendente di £. 11.179.325.000 contro quello dichiarato di £. 510.773.000.

Considerato che tale importo è superiore a 25/50 milioni, il fatto descritto integra, a parere dello scrivente, l'ipotesi contravvenzionale prevista dall'art. 1 comma 2° n. 3

IL FUNZIONARIO
IL CAPO REPARTO VII
REGGENTE
(Dott. Bruno Calvetti)

Copia estratta dal procedimento penale n. 11513/R/90 P.M.

856

# Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli

IL P.M.

33

AL G. I. P. - S E D E -

A norma degli artt. 408 c.p.p. e 125 disp. att. c.p.p. vorrà disporre l'archiviazione degli atti nei confronti di MARADONA Diego Armando in ordine all'ipotesi contravvenzionale di cui all'art.1 co. 2 n.3 l.516/82 (non essendo possibile ipotizzare la fattispecie criminosa di cui allo art.4 n.7 l. cit. in quanto il calciatore, lavoratore subordinato a norma della l. 91/1981, non rientra tra i soggetti tenuti alle scritture contabili).

Nella specie non sussistono elementi e riscontri concreti (non presunzioni, valide al più in sede fiscale ma non in sede penale) per ritenere che i corrispettivi versati dalla S.S.C. Napoli alle società "D.A.M.P.", "T.W.W." e "Diarma" costituiscano in realtà elargizione di compensi al calciatore e che pertanto quest'ultimo, dichiarando soltanto i compensi corrispostigli dalla S.S.C. Napoli in base al contratto intercorso con essa, abbia presentato una dichiarazione infedele.

Risulta del tutto lecito (e corrisponde ad una pratica diffusa) costituire società per la gestione e lo sfruttamento economico dell'immagine di un calciatore. Appare altresì normale che lo stesso calciatore possa essere interessato alla costituzione ed al controllo di dette società.

Nella specie, come risulta dagli accertamenti compiuti, le società che si sono succedute nel tempo hanno avuto natura di soggetti reali, operanti, nonchè debitori di imposta nei Paesi ove in ragione del più favorevole trattamento normativo è stata stabilita la loro sede, in relazione ad una attività sociale svolgentesi in tutto il mondo.

Risulta altresì evidente che il calciatore nel momento in cui stipula il contratto con una società calcistica ha interesse, approfittando della propria forza contrattuale, a favorire la conclusione di un vantaggioso contratto con la medesima società calcistica o la società che ne

857

# Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli

IL P.M.

34



stisce la propria immagine, al cui successo è interessato, essendone quotista.

Ne deriva la conclusione di un contratto con prestazioni che appaiono favorevoli per la società di gestione dell'immagine: rilevanti corrispettivi immediati a fronte di entrate future, e minori, per la società calcistica. I corrispettivi introitati dalla società che gestisce l'immagine del calciatore costituiscono ricavi della società stessa, concorrenti alla formazione del suo reddito, tassabile (e tassato) all'estero.

Di tali redditi tassati all'estero il calciatore partecipa al momento della distribuzione degli utili societari. Non appare pertanto fondato sostenere che il calciatore, sebbene interessato al successo economico della società, sia il diretto precettore dei corrispettivi versati a quest'ultima.

D'altra parte la circostanza che alcune prestazioni promesse dalla S.S.C. Napoli alla "D.A.M.P.", alla "T.W.W." ed alla "Diarma" non siano consistite nel versamento di somme di denaro, bensì nella fornitura di beni di tipo personale, corrisponde all'interesse delle predette società a concretizzare rapidamente il corrispettivo che a loro volta, in virtù del diverso contratto stipulato tra il calciatore ed esse, dovranno versare all'atleta a fronte della cessione da parte di questi del diritto allo sfruttamento della sua immagine.

Napoli, 2/12/1991

IL SOST. PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
(Dott. Luigi Frunzio)

Il Procuratore della Repubblica
(Vittorio Sbordone)

TRIB. NAPOLI
G.I.P.
IL
ore

35

TRIBUNALE DI NAPOLI

Sezione del Giudice per le Indagini Preliminari Ufficio D 12

N. 6044/91 R. GIP.

IL G. I. P.

Visti gli atti relativi a Mele Gian Diego Armando

letta la richiesta del P. M. che precede;

rilevato che non emergono estremi di reato.

In CONFORMITA' alla richiesta del P. M.;

visti gli artt. 409 / 411 c. p. p.

DISPONE

l'ARCHIVIAZIONE del procedimento

ORDINA

e la restituzione degli atti al P. M.

Napoli, 8.1.92

L'AUSILIARIO
IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA
(Giuliano Schiano)

IL GIUDICE
V° Si autorizza il rilascio di copia alla parte offesa.
IL GIUDICE
(Angelo Spirito)

TRIBUNALE DI NAPOLI - Sezione G.I.P.

DEPOSITATA IN CANCELLERIA OGGI 8/1/92

IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA
(Giuliano Schiano)

# Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli

43

IL P. M.

Al G.I.P. - S e d e -
(all'attenzione del dott. Spirito)

A norma degli artt. 408 c.p.p. e 125 disp. att. c.p.p. vorrà disporre l'archiviazione degli atti, trattandosi degli stessi fatti già oggetto della richiesta di archiviazione di questo Ufficio del 2.12.1991 e del successivo provvedimento della S.V. dell'8.1.1992, ai quali si fa riferimento.

Napoli, 13.2.1992

IL DOTT. PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
(Dott. LO[illegible] FRUNZIO)

TRIBUNALE DI NAPOLI

Sezione del Giudice per le Indagini Preliminari Ufficio D A

N. 2159/92 R. GIP.

IL G. I. P.

Visti gli atti relativi a Marchesano Diego Armando

letta la richiesta del P. M. che precede;

rilevato che non emergono estremi di reato,

in CONFORMITA' alla richiesta del P. M.;

visti gli artt. 409 / 411 c. p. p.

DISPONE

l'ARCHIVIAZIONE del procedimento

ORDINA

.....

.....

e la restituzione degli atti al P. M.

Napoli, - 8 MAG. 1992

L'AUSILIARIO

IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA

(Carmine Orlando)

IL GIUDICE

V° Si autorizza il rilascio di copia alla parte offesa.

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

(dott.ssa Maria D. Addea)

TRIBUNALE DI NAPOLI - Sezione G.I.P.

DEPOSITATA IN CANCELLERIA

OGGI - 1992

IL COLL. Il Cancelliere ...LLERIA

(C...)

PROCURA della REPUBBLICA
NAPOLI

La presente copia composta di n. Sedici fogli è conforme all'originale e si rilascia a richiesta di parte

Napoli, 9 LUG. 1992

Il Direttore Cancelleria

IL DIRIGENTE DELLA 3ª DIVISIONE
Direttore di Cancelleria
(Enrico Altamura)

PROCURA DELLA REPUBBLICA NAPOLI

MARCHE PER ATTI GIUDIZIARI

MARCHE PER ATTI GIUDIZIARI